



**COMUNE DI MURA  
PROVINCIA DI BRESCIA**

*Piazza Paolo VI n.1 – 25070 MURA (BS)  
Tel. 0365/899020 Fax 0365/899090 Cod. Fisc. 00852110170  
Sito internet: [www.comune.mura.bs.it](http://www.comune.mura.bs.it)  
P.E.C.: [protocollo@pec.comune.mura.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.mura.bs.it)*

**DELIBERA NUMERO 04 DEL 21/02//2017**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**Oggetto :** NOMINA DOTTOR MATTEO BAGATIN REVISORE DEI CONTI  
TRIENNIO 2017/2019.

Il Commissario, Dr. Salvatore Rosario Pasquariello, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21.12.2016,

L'anno Duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 10:30 nella sala municipale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi;

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria.

Visto l'art. 3, D.L. n. 174 del 2012 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 234, 236 e 239, D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL) che disciplinano il ruolo e le funzioni dell'organo di controllo negli enti locali.

Considerato che in materia di funzione dell'organo di revisione il legislatore, con il decreto legge or menzionato 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge legge 7 dicembre 2012, n. 213, è intervenuto in maniera piuttosto consistente ridisegnando la funzione collaborativa dei revisori. L'organo di revisione, alla luce delle modifiche attuate dal D.L. n. 174/2012, svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) esprime parere, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Considerato che all'art. 234 del TUEL viene previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art. 235, comma 1, il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta

Considerato che detto incarico di Revisore unico del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444), è scaduto e occorre provvedere alla nomina dell'organo di revisione.

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

- il Decreto Ministero dell'Interno del 6 novembre 2013 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE Modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2014 - Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti.

Considerato che la popolazione del Comune di Mura alla data del 21 dicembre 2017 è di 794 e che al 31 dicembre 2015 del penultimo esercizio precedente risulta essere di 796 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico.

Visto il verbale di sorteggio del Revisore dei Conti in data 13.02.2017 effettuato presso la Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del Governo, il giorno 13.02.2017 alle ore 9,00 alla presenza del delegato del Prefetto dott.ssa Longhi Giovanna e del Commissario Straordinario del Comune di Mura dott. Salvatore Rosario Pasquariello, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, dal quale risulta che i nominativi in ordine di estrazione siano quelli di 1. Bagatin Matteo; 2. Zola Mariacristina; 3. Stefanutti Maurizio.

Vista la nota inviata al primo estratto dott. Bagatin Matteo con PEC prot. n.207 del 16.02. 2017, con invito a comunicare l'accettazione dell'incarico.

Vista la nota pervenuta al protocollo del comune di Mura (BS) n. 128 del 17.02.2017 di accettazione, da parte del dottore Commercialista – Revisore Legale Matteo Bagatin dell'incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Mura (BS), contenente altresì le dichiarazioni previste dalla legge sulla sussistenza dei requisiti per ricoprire l'incarico in questione;

Viste le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori elencate nell'art. 236 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene determinato con la stessa deliberazione di nomina.

Richiamati:

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante "*Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali*";
- il DM 31/10/2001 recante "*Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali*";
- il DM 20/05/2005 recante "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*";

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, all'art. 241, prevede che " il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale".

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;

Atteso che il decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, recante l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali prevede per i revisori dei comuni con popolazione da 550 a 999 abitanti un compenso massimo nella misura di € 2.640,00 annui.

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 il quale prescrive che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010";

Viste, in ordine al taglio del 10%:

1. la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che, rispondendo ad una richiesta di parere concernente l'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l'applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione;



10/11/2010

2. il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto "considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la

norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di "organi collegiali comunque denominati", senza distinzioni connesse all'ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010).";

3. la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - osserva che "la ratio dell'art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell'Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011";

4. Corte dei conti-Sicilia, delibera 28 marzo 2012, n. 26 osserva che la riduzione ex art. 6, D.L. n. 78 del 2010, si applica, anche ai compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti;

5. Corte dei conti-Umbria, delibera 27 febbraio 2012, n. 24 e Corte dei conti-Campania, delibera 23 aprile 2012, n. 165 - ribadiscono che i compensi per l'organo di revisione per gli anni 2011/2013, non possono superare gli stessi importi risultanti al 30 aprile 2010, ridotti del 10%, anche in caso di nuova nomina.

6. La deliberazione della Corte dei conti - Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG del 14 settembre 2015, ha ribadito l'applicabilità della suddetta riduzione ai compensi spettanti agli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali, tenuto conto anche dell'uniforme orientamento espresso dalle sezioni regionali di controllo.

Rilevato che il DM 20 maggio 2005 prevede la facoltà di aumentare il compenso massimo:

1. del 10% qualora la spesa corrente annuale pro-capite sia superiore a € euro 853 comuni da 500 a 999 abitanti;
2. del 10% qualora la spesa per investimenti corrente annuale pro-capite sia superiore a € 941 (comuni da 550 a 999 abitanti).

Atteso che:

- le maggiorazioni sopraelencate sono cumulabili.
- Il medesimo D.M. 2 maggio 2005 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali." Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2005, n. 128- prevede che : "2. 1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge."



• Il D.M. 20 maggio 2005 all'articolo 3 prevede inoltre che: "3.1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente."

• Di recente, il comma 6-bis, art. 241 TUEL, introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto una specifica limitazione all'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell'Organo di revisione, rimborso che, se dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; tale norma, come suggerisce il titolo dell'intero art. 19, è tesa alla riduzione dei costi nei comuni,

• Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) in € 2.040,00 oltre, IVA e CNPAIA di legge ed € 1.000,00 per il rimborso delle spese debitamente documentate, il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2012 che ha determinato l'entità e le modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi e il decreto del medesimo Ministero 24 settembre 2012 che ha istituito la Commissione centrale per i revisori contabili.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

### DELIBERA

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 del comune di Mura, per il triennio 2017/2019, con la decorrenza prevista dall'art. 235 comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, il Dott. Matteo Bagatin, Dottore Commercialista Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori Contabili ai sensi art.1 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88.
- 2) di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- 3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente



provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

- 4) di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in € 2.040,00 annui, *al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge* oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010).
- 5) Di assumere impegno di spesa per l'importo di € 3.600,00 (€ 2.040,00 + IVA al 22% oltre a contributi di legge e spese), salvo più puntuali conguagli per quel che concerne l'effettivo importo delle spese di carburante, a mente degli articoli 183 e 191 del testo unico enti locali D. Lgs. N. 267/2000 per la causale di cui al punto 4) del dispositivo del presente deliberato con imputazione al capitolo 10110304 art.1 del bilancio 2017.
- 6) di stabilire che il Revisore avrà diritto al rimborso delle spese per i viaggi effettivamente sostenuti nella misura di 1/5 del costo del carburante al chilometro.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Mura, 21.02.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

Parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Mura, 21.02.2017



Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. Salvatore Rosario Pasquariello

Parere in ordine alla conformità dell'atto alle Leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi dell'art.39, 1° comma dello Statuto): **FAVOREVOLE**


Mura, 21.02.2017

Il Segretario Comunale


Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Salvatore Rosario Pasquariello



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi




REFERTO DI PUBBLICAZIONE – art. 124, D. Lgs. 18.8.00 n. 267

Viene pubblicato in copia all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

li, 02 MAR 2017




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' – art. 134 D. Lgs. 18.8.00 n. 267

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE eseguibile (art.134 del TUEL N. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Mura li, 02 MAR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi